

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE** 25 giugno 1999, n. 3675.
IFAB «Enti di beneficenza Fondazioni Fratelli Agosti» di Bagno Regio. Integrazione e modifica statuto Pag. 24
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE** 6 luglio 1999, n. 3716.
 Adempimenti concernenti le direttive alle provincie per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate ai sensi delle leggi regionali 53/98 e 6/99 riguardanti la competenza in merito al rilascio delle autorizzazioni ai fini idraulici alla esecuzione di opere interessanti manufatti di bonifica e loro pertinenze regolato dal titolo VI del R.D. 8 maggio 1904 n. 368 e normativa successiva Pag. 28
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE** 6 luglio 1999, n. 3720.
 Ulteriore rettifica deliberazione della Giunta regionale n. 1780 del 30 marzo 1999. Ore vacanti nelle attività di continuità assistenziale al 30 settembre 1998 Pag. 29
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE** 21 luglio 1999, n. 3929.
 Azienda ASL di Frosinone: modificazione assetto territoriale già approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 3849 del 3 maggio 1995. Rideterminazione composizione territoriale distretti sanitari A, B, C e D dell'Azienda USL di Frosinone Pag. 30
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE** 15 aprile 1999, n. 614.
 Comune di Rieti. Realizzazione opere di urbanizzazione e rete fognaria in piano paricollareggiato Vazia nord 1° stralcio. Costituzione di servizi Pag. 31
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE** 17 giugno 1999, n. 911.
 Comune di Rieti. Costruzione di una imbazione e sollevamento dei liquami dall'impianto di via Tancin all'impianto di depurazione generale. Costituzione di servizi permanente Pag. 33
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE** 23 giugno 1999, n. 936.
 Comune di Roccaerga. Lavori di sistemazione dell'androne e del cortile interno del palazzo baronale ex Doria Pamphili. Esproprio definitivo Pag. 35
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE** 23 giugno 1999, n. 931.
 Comune di Roma. Costruzione della sede stradale e fognatura per acque bianche di via Tor San Giovanni da via della Bufalotta al piano di zona 1/5 «Cinquina». Esproprio e costituzione di servizi Pag. 36
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE** 23 giugno 1999, n. 932.
 Comune di Roma. Metropolitana di Roma, linea «B». Ricostruzione tratto Termini-Laurentina da parte della I.M. Intermetro S.p.a. (1° elenco). Costituzione di servizi permanente Pag. 37
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE** 23 giugno 1999, n. 933.
 Comune di Alivito. Lavori di riassetto della rete idrica comunale in località S. Maria e Castello. Esproprio definitivo Pag. 38
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE** 23 giugno 1999, n. 934.
 Comune di Roma. A.C.E.A.. Realizzazione dell'elettrodotto a 150 kV «Smistamento Est-Lunghezza». Costituzione di servizi Pag. 39
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE** 23 giugno 1999, n. 935.
 Comune di Substanz. Intervento di edilizia residenziale pubblica a cura dell'I.A.C.P. della Provincia di Roma nel p.z. ER2 «Ulveto Pianos». Esproprio definitivo Pag. 41
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE** 23 giugno 1999, n. 936.
 Comune di Alivito. Lavori di costruzione impianto di depurazione alla frazione Castello. Esproprio definitivo Pag. 42
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE** 24 giugno 1999, n. 942.
 Comune di Roma. Realizzazione piano di zona Tor Pagnotta. Esproprio definitivo Pag. 43
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE** 30 giugno 1999, n. 968.
 Comune di Roma. Realizzazione del piano di zona B25 bis Massimina II PEEP Pag. 45
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE** 16 luglio 1999, n. 1035.
 Iscrizione dei tecnici competenti in acustica ambientale nell'elenco regionale. Quarto decreto Pag. 47
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE** 4 agosto 1999, n. 1198.
 Comune di Bracciano (Roma). Attuazione della legge regionale 3 giugno 1997, n. 20. Approvazione di varianti. Deliberazione consiliare n. 130 del 1° dicembre 1998. Legge regionale 20/97 e legge regionale 52/98 Pag. 49
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE** 6 agosto 1999, n. 1207.
 Comune di Sperlonga (Latina). Variante al piano regolatore generale relativa agli interventi per la qualificazione e la crescita delle strutture ricettive per il Giubileo. Legge regionale n. 20/97. Approvazione Pag. 50
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE** 2 settembre 1999, n. 1221.
 Delega all'assessore Amati della firma del protocollo di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 6549/99 Pag. 51

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 25 GIU. 1999

ADDI' **25 GIU. 1999**

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

COSENTINO - ALEANDRI - CIOFFARELLI - DONATO - META - PIZZUTELLI-
ASSENTI: _____


DELIBERAZIONE N° 3675

OGGETTO: IPAB - "Enti di beneficenza Fondazione F.lli Agosti" di Bagnoregio. Integrazione e modifica statuto.



LA GIUNTA REGIONALE

- VISTA la legge 17 luglio 1890, n. 6972, recante norme sulle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
- VISTO il Regio Decreto 5 febbraio 1891, n. 99, concernente l'approvazione dei regolamenti per l'esecuzione della legge sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9, concernente il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e del relativo personale;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- VISTA la legge regionale 10 luglio 1978, n. 29 recante norme per l'esercizio delle funzioni trasferite dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9 in materia di nomine dei consigli di amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
- VISTO l'art. 22 della legge 22 maggio 1971, n. 346;
- VISTA la legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 concernente il riordino, la programmazione, la gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali della Regione Lazio;
- VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 riguardante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;
- VISTO lo statuto vigente dell'IPAB "Enti di Beneficenza Fondazione Agosti" di Bagnoregio;
- VISTA la nota prot. n. 117 del 16.3.1999 con la quale il Presidente dell'IPAB "Enti di Beneficenza Fondazione Agosti" di Bagnoregio ha trasmesso, all'Assessorato Rapporti e Relazioni Istituzionali per i provvedimenti di competenza la deliberazione n. 9 adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente nella seduta del 1 marzo 1999 e resa esecutiva dalla competente Sezione di Controllo; esaminata la citata deliberazione n. 9/1999 avente per oggetto: "Integrazione dello Statuto";
- RILEVATO così come evidenziato nelle premesse del deliberato citato, che il vigente statuto prevede il perseguimento dei fini statutari (accogliere, custodire gratuitamente nei giorni feriali i bambini poveri di ambo i sessi del Comune di Bagnoregio dell'età dai ~~tre~~ ai sei anni...);
- RILEVATO che tali fini statutari, risalenti al 1938 non sono più perseguibili in via primaria in quanto l'esistenza del ricovero degli orfani è sempre meno richiesta;



- CONSIDERATO che occorre passare ad un tipo di assistenza anche indiretta, che prevede, fra l'altro, interventi di prevenzione e di iniziative di tipo educativo, culturale, ricreativo e di tempo libero, nonché interventi di assistenza sempre a favore di minori promuovendo nuove forme di organizzazione e gestione dei servizi residenziali (case famiglia);
- RILEVATO che lo statuto vigente non costituisce più riferimento istituzionale ed assistenziale dell'Ente;
- RITENUTO quindi opportuno e necessario integrare l'attuale statuto organico e più precisamente l'art. 7 prevedendo anche la forma assistenziale indiretta;
- VISTA la nota n. 2688 del 15.12.1998 con la quale l'Assessorato Rapporti e Relazioni istituzionali della Regione Lazio ha richiesto in merito al Comune di Bagnoregio il parere previsto ai sensi dell'art. 62 della legge 17 luglio 1890, n. 6972;
- VISTA la deliberazione n. 9 del 13.1.1999³ con la quale il Comune di Bagnoregio esprime parere favorevole per l'approvazione da parte della Giunta Regionale della modifica/integrazione dello statuto dell'IPAB Enti di Beneficenza Fondazione Agosti;
- RITENUTO quindi opportuno accogliere la richiesta di integrazione dello statuto vigente dell'IPAB "Enti di Beneficenza Fondazione Agosti" di Bagnoregio;

SU PROPOSTA dell'Assessore ai Rapporti e Relazioni Istituzionali

D E L I B E R A

- di modificare e integrare per le motivazioni indicate in premessa lo statuto vigente dell'IPAB "Enti di Beneficenza Fondazione Agosti" di Bagnoregio.
La modifica citata consiste nell'integrazione dell'art. 7 al quale vengono aggiunti i seguenti punti:

Comma 2°: "Gli "Enti di Beneficenza Fondazione Agosti" nei limiti delle proprie disponibilità economiche e strutturali, accolgono persone minori, in stato di bisogno nonché soggetti a rischio, attraverso ospitalità e servizi residenziali (casa-famiglia), interventi di prevenzione ed iniziative di tipo culturale, educativo, ricreativo e di utilizzazione del tempo libero, nonché interventi di assistenza economica, domiciliare e personale, servizi di vacanza ed iniziative di promozione sociale".

Comma 3°: "per l'integrazione dei servizi e la realizzazione dei programmi di cui al comma 2°, gli "Enti di Beneficenza Fondazione Agosti"

possono avvalersi della facoltà di stipulare convenzioni con Istituzioni ed Enti pubblici e privati".

- di approvare il nuovo statuto dell'IPAB "Enti di Beneficenza Fondazione Agosti" di Bagnoregio nel testo allegato, con le modifiche apportate, che forma parte integrante del presente atto.

La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e non è soggetta a controllo ai sensi della legge n. 127/1997.

IL PRESIDENTE : F.to PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO : F.to Dott. Saverio GUCCIONE



19 LUG. 1999

DEL 25 GIU 1999

STATUTO PER GLI ENTI DI BENEFICIENZA FONDAZIONE "AGOSTI"

- BAGNOREGIO -

(come da integrazione Statuto deliberazione n° 9 del 01/03/1999)

Il Consiglio di Amministrazione

Premesso che il Consiglio di Stato, in adunanza 25 Maggio 1937, si è espresso favorevolmente in ordine al proposto raggruppamento della Fondazione Agosti, Asilo Infantile ed Orfanotrofio S. Bonaventura, che per quanto si riferisce allo schema di regolamento per governo degli Enti raggruppati proposto da questa Amministrazione, pur ritenendolo in linea di massima meritevole di approvazione, ha ritenuto doverlo completare per le norme di carattere generale in vigore per Asili ed Orfanotrofi;

che la Regia Prefettura, con nota n° 15754, in data 12 Luglio n.s. ha reso noto il parere del Consiglio di Stato disponendo per la compilazione di un nuovo testo di regolamento da proporre per l'approvazione;

che successivamente, la stessa Regia Prefettura, con nota 28 Settembre 1937, n° 21161 ha trasmesso gli statuti modelli per Asili ed Orfanotrofi sui quali doveva essere uniformata la parte generale del regolamento per gli Enti raggruppati;

che le dette norme generali sono state riportate con lievi variazioni, suggerite e consigliate dalla specialità e contigenza dell'istituzioni dipendenti dalle volontà testamentarie dei Benefattori Fratelli Agosti, ma che tali variazioni non hanno carattere sostanziale ma soltanto accessorio;

che la parte delle norme generali riguardante i metodi educativi contenente la nota delle istruzioni sarà tenuta presente nella compilazione del regolamento interno;

che per tanto s'intende revocata la deliberazione 26 Ottobre 1936 n° 12 allo stesso oggetto della presente;

Visti gli Statuti degli Enti Fondazione Domenico-Alfonso e Giovanni Agosti, Asilo Infantile ed Orfanotrofio S. Bonaventura;

considerato che gli Enti raggruppati vivono quasi esclusivamente con le rendite provenienti dal lascito Agosti del quale sono eredi;

viste le vigenti disposizioni di legge e regolamenti sulle istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza.

DELIBERA

Di approvare il Regolamento Organico per gli Enti raggruppati, Fondazione Agosti Giovanni e Domenico, Asilo Infantile e Orfanotrofio S. Bonaventura ai sensi del parere espresso dal Consiglio di Stato in adunanza 25 Maggio 1937 e secondo lo schema che segue:

REGOLAMENTO ORGANICO
CAPITOLO I°
Sede e scopo del raggruppamento

Articolo 1

I tre Enti di Beneficenza; a) Fondazione Domenico-Alfonso e Giovanni Agosti; b) Asilo Infantile; c) Orfanotrofio S. Bonaventura vengono raggruppati in un'unica istituzione sotto la denominazione di ENTI DI BENEFICIENZA FONDAZIONE AGOSTI, con sede in Bagnoregio, in virtù dello stesso Decreto di approvazione del presente regolamento.


Articolo 2

L'Istituto ha per scopo di provvedere al conseguimento del fine di ciascuno di essi, il cui ammontare è determinato dai rispettivi inventari.

Articolo 3

L'Istituzione ha la direzione ed amministrazione, mantenendo separato il patrimonio e gestione, delle seguenti istituzioni di beneficenza regolata come appresso;

- 1°) Fondazione Domenico-Alfonso e Giovanni Agosti, eretta in Ente morale con Regio D. 17 Agosto 1928, n° 1995, il cui Statuto Organico, in data 5 Gennaio 1934 è stato approvato con Regio Decreto il 27 Dicembre, n° 2428. Essa è raggruppata in forza dello stesso decreto di approvazione del presente regolamento ed ha un patrimonio del valore di L. 4.094.329.90, giusto ultimo inventario.
- 2) Asilo Infantile, eretto in Ente Morale con R. D. 8 Agosto 1895, che approva anche lo Statuto Organico in data 18 Aprile 1895. Esso è raggruppato in forza dello stesso decreto di approvazione del presente regolamento ed ha un patrimonio di L. 11.900 giusto ultimo inventario.
- 3) Orfanotrofio S. Bonaventura, eretto in Ente Morale con R. D. 11 Novembre 1893, il cui Statuto Organico,



[Handwritten signature]

in data 26 Maggio 1907, è stato approvato con R. D. 6 Giugno 1907. Esso è raggruppato in forza dello stesso decreto di approvazione del presente regolamento, ed ha un patrimonio del valore di L. 28.747 giusto ultimo inventario.

CAPITOLO II

Finalità degli Enti Fondazione Agosti

Articolo 4

La Fondazione Domenico-Alfonso e Giovanni Agosti, eretta in Ente Morale con R.D. 17 Agosto 1928 trae origini dai testamenti olografi di Domenico-Alfonso Agosti in data 8 Maggio 1872, 8 Aprile 1877, 8 Dicembre 1882, 14 Novembre 1884 e da quelli del fratello Giovanni in data 16 Luglio 1906 e 10 Aprile 1915. Essa ha sede nel Comune di Bagnoregio.

Articolo 5

Provvede ai bisogni propri con le rendite dell'intero patrimonio lasciato dai fratelli Agosti e valutato oltre quattro milioni, di cui più della metà in consolidato 5% ed altri titoli di Stato.

Articolo 6

Ha fine di amministrare detto patrimonio e di ripartire le vendite relative fra l'Orfanotrofio, l'Asilo Infantile e La Scuola Teorico-Pratica di Agricoltura in maniera di mantenere nei locali Orfanotrofio gli orfani poveri ambo i sessi del Comune di Bagnoregio, di completare le rendite necessarie per il mantenimento dell'Asilo Infantile e con il residuo delle rendite contributive provvedere al funzionamento della Scuola Teorico-Pratica di Agricoltura o Scuola Secondaria di Avviamento professionale, dopo aver provveduto alle spese generali per il funzionamento dell'Ente, agli oneri gravanti gli Enti ed al reinvestimento d'una parte delle rendite.

ASILO INFANTILE

Articolo 7

L'Asilo Infantile ha lo scopo di accogliere e custodire gratuitamente nei giorni feriali i bambini poveri, di ambo i sessi, del Comune di Bagnoregio dell'età dai tre ai sei anni e di provvedere allo loro educazione fisica, morale ed intellettuale, nei limiti consentiti dalla loro tenera età.

Rimanendo posti disponibili, dopo l'ammissione dei poveri, possono essere ammessi anche bambini non poveri versando il pagamento di una retta da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

Gli Enti di Beneficenza Fondazione Agosti, nei limiti delle proprie disponibilità economiche e strumentali, accolgono persone minori, in stato di bisogno nonché soggetti a rischio, attraverso ospitalità e servizi residenziali (casa famiglia), interventi di prevenzione ed iniziative di tipo culturale, educativo, ricreativo e di utilizzazione del tempo libero, nonché interventi di assistenza economica, domiciliare e personale, servizi di vacanza ed iniziative di promozione sociale.

Per l'integrazione dei servizi e la realizzazione dei programmi di cui al Comma 2, gli Enti di Beneficenza Fondazione Agosti possono avvalersi delle facoltà di stipulare convenzioni con Istituzioni ed Enti pubblici e privati.

Articolo 8

I bambini ammessi all'Asilo non possono rimanervi oltre al principio dell'anno scolastico, nel quale sono obbligati, secondo le vigenti leggi e per ragioni di età, a ricevere l'istruzione elementare.

Articolo 9


Non sono accolti i bambini non vaccinati, a meno che abbiano sofferto il vaiolo, o quelli affetti da malattie contagiose o ripugnanti.

Articolo 10

Ai bambini dell'Asilo è somministrata la refezione scolastica.

Articolo 11

Salva la preferenza dovuta agli orfani di guerra, agli orfani e ai congiunti dei caduti per la causa nazionale e per la difesa della colonia in Africa Orientale, ed ai bambini appartenenti a famiglie numerose, nel caso di deficienza di posti, sono preferiti i bambini che non abbiano persone le quali possono convenientemente



Alfonso Agosti

vigilarli, perché impediti dalla loro occupazione o da altre cause.
Per gli altri si tiene conto dell'ordine di precedenza delle domande.

Articolo 12

L'Asilo provvede ai suoi scopi con le entrate patrimoniali, con le contribuzioni pagate per i bambini non poveri col prodotto delle azioni sottoscritte, con le rendite derivategli dal lascito Agosti, e da ogni altro provento non destinato ad aumentare il patrimonio.

Articolo 13

Nell'Asilo è vietata ogni diversità di trattamento fra bambini, ad essi è fornita una sopra veste uniforme

ORFANOTROFIO S BONAVENTURA

Articolo 14

L'Orfanotrofio S. Bonaventura, ha per scopo di provvedere gratuitamente, secondo i mezzi, al ricovero, mantenimento, educazione morale e fisica ed alla istruzione degli orfani (orfano o fanciulli poveri o povero) del Comune di Bagnoregio.

Esistendo posti disponibili oltre quelli gratuiti, possono essere accolti anche orfani non poveri o poveri di altri Comuni, versando il pagamento di una retta o alle altre condizioni da stabilirsi nel regolamento.

Non possono essere accolti orfani che non abbiano compiuto il 3° ed abbiano superato l'undicesimo anno di età, quelli non vaccinati che non abbiano sofferto il vaiolo, quelli che non siano di sana costituzione fisica ed i deficienti.

Articolo 15

Salvo la preferenza dovuta agli orfani di guerra, agli orfani ed ai congiunti dei caduti per la causa Nazionale e nelle operazioni in Africa Orientale, ai figli dei mutilati ed invalidi di guerra, per la causa nazionale e nelle operazioni in A.O., e quelli appartenenti a famiglie numerose, nel caso di insufficienza dei posti gratuiti, sono preferiti agli orfani i quali non abbiano congiunti tenuti per legge e provvedere alla loro sorte si trovino in maggiore abbandono, in secondo luogo gli orfani di entrambi i genitori, infine, quelli di padre. Negli altri casi si tiene conto dell'ordine di presentazione delle domande.

Articolo 16

Gli alunni ricevono l'istruzione elementare con le norme stabilite dalle leggi vigenti.

Ricevono l'istruzione pratica e nell'interno dell'Istituto o presso la locale Scuola di Agricoltura.

In quest'ultimo caso, il modo di esercitare la vigilanza degli alunni durante il tempo che essi passano fuori dell'Istituto è determinato nel regolamento.

Il Ministero dell'Educazione Nazionale avrà sempre facoltà di far eseguire ispezioni nell'Istituto, qualora questo mantenga, a tutto suo carico, o col contributo di altri enti, scuole professionali, allo scopo di accertare i risultati dell'insegnamento e proporre alle amministrazioni, ed occorrendo, all'autorità tutoria, le riforme che si ravvisassero opportune.

Articolo 17

Nell'avviamento degli alunni ad un arte e mestiere, si tiene conto in quanto sia possibile, delle loro tendenze ed attitudini.

Gli alunni e le alunne che abbiano dato prova di attitudine allo studio o che siano meritevoli, potranno passare alla Regia Scuola di Avviamento Professionale a Tipo Agrario Fratelli Agosti, che ha anche annessa una sezione industriale femminile, ove per l'articolo 7, dello Statuto della Fondazione Domenico-Alfonso e Giovanni Agosti di Bagnoregio, sono messi a disposizione n° 4 borse gratuite di Studio da assegnare, preferibilmente, agli alunni nell'Orfanotrofio.


Le spese relative non dovranno eccedere quelle che si potrebbero incontrare per il mantenimento di tali alunni nell'Orfanotrofio.

Articolo 18

Gli insegnamenti professionali da impartirsi agli alunni ed i programmi relativi sono determinati nel Regolamento, tenendo presenti le condizioni locali, specialmente nei riguardi della domanda e dell'offerta di lavoro.

Gli alunni sono istruiti anche nell'igiene e nella economia domestica.

Gli insegnanti sono affidati a persone fornite dei necessari titoli e requisiti.



Alfonso Agosti

Articolo 19

Nell'Orfanotrofio è vietata ogni diversità di trattamento fra gli alunni accolti gratuitamente e quelli ammessi a pagamento.

Articolo 20

Scoprendosi che un alunno sia stato ricoverato indebitamente a titolo gratuito per qualsiasi causa, l'Amministrazione deve ripetere, da chi di diritto, il pagamento delle rette.

Articolo 21

Gli alunni i quali abbiano sufficientemente profittato dello insegnamento professionale, lavorino nell'Istituto o fuori, con deliberazione del Consiglio Amministrativo, sono ammessi alla compartecipazione degli utili dei lavori cui presero parte, nella misura da determinare nel Regolamento.

L'Amministrazione curerà che i salari degli alunni addetti alle officine o aziende private non siano inferiori al tasso locale.

Le quote spettanti agli alunni sono depositate mensilmente presso la cassa postale di risparmio mediante libretti individuali da consegnare, a chi di diritto, alla uscita degli interessati dall'Istituto.

Articolo 22

Gli alunni tanto maschi che femmine, sono licenziati, in via ordinaria, allorchè avranno compiuto il dodicesimo anno di età.

Devono essere licenziati prima quelli per i quali sia cessato il bisogno di fruire della pubblica beneficenza. Se, per ragioni eccezionali, fosse consigliabile la ulteriore permanenza di qualche orfano nell'Istituto, deciderà volta per volta il Consiglio di Amministrazione, avvertendo però che, in nessun caso, la dimora dell'orfano nell'Orfanotrofio potrà protrarsi, se maschio oltre i sedici anni, se femmina, oltre i diciotto anni.

Articolo 23

L'espulsione per indisciplinatezza o per cattiva condotta è inflitta nei casi e con le cautele stabilite dal Regolamento.

Articolo 24

Il licenziamento o l'espulsione degli alunni che abbisognano di collocamento o della pubblica assistenza sono notificati al Comitato Locale di patronato, per la Maternità e Infanzia e alla Congregazione di Carità, se quando occorra, anche all'autorità municipale per evitare che i licenziamenti ed espulsi siano abbandonati a loro stessi.

Articolo 25

Gli alunni licenziati prima del limite di età possano quando cessino i motivi del licenziamento, concorrere ai posti che si facciano vaganti nell'Istituto.

Articolo 26

L'Orfanotrofio provvede al proprio scopo con rendite del proprio patrimonio, con le rette pagate per gli alunni accolti non gratuitamente, con le quote che si riserva sui proventi dei lavori eseguiti dagli alunni, con la quota di rendite derivategli dal Lascito Agosti e con ogni altro introito non destinato ad aumentare il patrimonio.

CAPITOLO III°

Articolo 27



Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione sarà composto di un Presidente nominato da S.E. il Prefetto, da quattro membri effettivi e due supplenti nominati per metà da S.E. il Vescovo e per l'altra metà dal Signor Podestà di Bagnoregio.

Articolo 28

Non possono essere nominati a presidenti e componenti del Consiglio di Amministrazione coloro i quali incorrono in una delle cause d'incapacità o incompatibilità previste dalla Legge 17 Luglio 1890, n°6972.

Articolo 29

Tanto il Presidente quanto i membri devono essere cittadini di Bagnoregio e prestare l'opera gratuitamente.



A handwritten signature in dark ink, appearing to be a name followed by a surname.

durano in carica un quadriennio e possono essere rieletti. Chi è nominato in surrogazione straordinaria sta in ufficio quando avrebbe dovuto normalmente starvi il surrogato. Gli amministratori nominati a tempo rimangono in carica fino a che i rispettivi successori non abbiano assunto l'ufficio.

Articolo 30

Decadono dalla carica i componenti che, senza giustificazione non intervengono a tre sedute consecutive o a cinque sedute complessivamente durante l'anno.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione ed il Prefetto la può promuovere. Il Presidente può essere revocato con decreto motivato dal Prefetto.

CAPITOLO IV°

Adunanze ed attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Articolo 31

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo nei mesi di Maggio e Settembre e, in ogni caso, nelle epoche stabilite dalla legge. Per l'approvazione del Conto Consuntivo, del Bilancio preventivo e delle eventuali variazioni al medesimo ai sensi dell'art. 6 del R.D. 30 dicembre 1923, n° 2841 e del R.D. 20 febbraio 1927, n° 257, le altre ogni qualvolta lo richiede il bisogno urgente, sia per invito del Presidente, sia per domanda sottoscritta da almeno due dei componenti il Consiglio, sia per ordine dell'Autorità Governativa.

Articolo 32

Le deliberazioni possono essere valide con l'intervento di almeno due dei membri e del Presidente e debbono riportare la maggioranza assoluta dei voti.

Le votazioni si fanno per appello nominale ed a voti segreti, se però si tratti di questioni concernenti persone si procede a voti segreti.

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal segretario e firmati da tutti gli intervenuti, ove alcuno degli intervenuti si allontani o si rifiuti di firmare o non possa per qualsiasi motivo firmare, non sarà fatta menzione

Articolo 33

Per la validità delle adunanze non è computato chi, avendo interesse, giusto l'articolo 15 legge 17 Luglio 1890, n°6972, non può prendere parte alla deliberazione.

Articolo 34

Il Consiglio provvede alla gestione degli Enti raggruppati ed il loro regolare funzionamento, delibera i bilanci di previsione e i conti consuntivi, le modificazioni del Regolamento organico del raggruppamento e degli Istituti dei singoli Enti, il regolamento interno di amministrazione ed il regolamento organico del personale, nomina, sospende e licenzia gli impiegati e salariati, delibera, in genere, tutti gli affari che interessano la pia Istituzione.

CAPITOLO V°

Attribuzioni del Presidente

Articolo 35

Spetta al Presidente di rappresentare l'Istituzione e di curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio; di sospendere per gravi motivi, gli impiegati e salariati e prendere in caso d'urgenza, tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno, salvo a riferirne al Consiglio di adunanza da convocarsi entro breve termine.

Articolo 36

L'ordine del giorno degli affari da trattarsi in ciascuna adunanza del Consiglio sarà annunciata dal Presidente almeno ventiquattro ore prima del giorno fissato per l'adunanza.



Articolo 37

In caso d'assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il più anziano di nomina ed in caso di temporanea nomina il più anziano di età.

CAPITOLO VI°

Contabilità, personale e tesoreria

Articolo 38



I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il tesoriere se non sono muniti dalla firma del Presidente e di quella del membro del Consiglio di Amministrazione che soprintende il servizio cui si riferisce il mandato, e in difetto dal membro anziano e dal Segretario

Articolo 39

La pianta organica e le mansioni del personale sono fissate dal regolamento interno.

Articolo 40


Il servizio d'esazione e di cassa è fatto, di regola, dall'esattore comunale.
Nel caso che l'Istituzione venga autorizzata ad avere un esattore proprio, non gli si può conferire un compenso superiore a quello che sarebbe spettato all'esattore comunale.
Il tesoriere è tenuto a prestare cauzione da approvarsi a termine di legge.

CAPITOLO VII


Disposizioni finali

Articolo 41

Per le materie non contemplate nel presente Regolamento, si osserveranno le disposizioni legislative e Regolamentari vigenti e quelle che in avvenire saranno emanate in materia di assistenza e beneficenza pubblica.



Alcide Esposito



[Handwritten mark]